



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 185/16 a carico di MARCO MENGHINI

PREMESSO CHE

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Golf Club Villa Paradiso, la Federazione Italiana Golf radica un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Marco Menghini;
- al sig. Menghini, è stato contestato di avere marcato colpi in meno di quelli effettivamente giocati alle buche nn.6,11,16 durante la gara del 22.05.2016 Golf Escape 2016 presso il Golf Club Villa Paradiso;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
 - a) confermava la data del 21/06/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per gli illeciti di cui sopra, durante la gara disputata il 22/05/2016, presso il Golf Club Villa Paradiso.
 - b) viste le prove: il rapporto informativo del 22/05/2016 del Golf Club Villa Paradiso;
 - c) la ammissione ed il riconoscimento dell'indagato;
 - d) considerato che l'istruttoria non ha in alcun modo escluso il comportamento illecito dell'indagato, che è **recidivo, cfr. sentenza del 9.10.2006 procedimento n.23/2006.**

Tutto ciò premesso

A



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf:

- visti gli atti del procedimento n. 18S/2016 relativi al sig. Marco Menghini precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.
- considerato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla Federazione Italiana Golf dal Circolo Golf Club Villa Paradiso ed il riconoscimento del sig. Menghini.

Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Menghini, ha commesso gli illeciti contestati;
- 2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE

della squalifica, **considerata la recidiva**, consistente nella perdita, per un periodo di **ventiquattro mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al sig. Marco Menghini, per gli illeciti sportivi contestati, dedotti 90 giorni di sospensione cautelare..

oooo

Milano, 12/07/2016.

avv. Amedeo Motta